



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, e
per esso la Commissione permanente d'accusa, a
cui dall'art. 49 del Regolamento Giudiziario del Senato
è attribuita la competenza a giudicare le contravven-
zioni verbalizzate contro i Senatori,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

a carico di

Mangiagalli Comm. Prof. Luigi, Senatore del
Regno.

imputato

di contravvenzione all'art. 64 del Regolamento di po-
lizia stradale, approvato con Regio Decreto 8 gennaio
1907, № 24, per avere l'11 luglio 1908, nel territorio
di Baruso, con l'automobile № 38-1336 di sua pro-
prietà, attraversato l'abitato con velocità eccessiva.

Atteso, in fatto, che la guardia municipale Angelo
Colombo con verbale dell'11 luglio ultimo, conferma-
to con giuramento ne' modi di legge, asseriva di
aver nel detto giorno sorpreso il Senatore Mangiagalli
nell'atto che con la sua automobile portante il
№ 38-1336, correva con eccessiva velocità lungo l'abi-

tato del comune di Baruso, in contravvenzione alle
prescrizioni regolamentari sulla polizia stradale.
In base a codesto verbale il Pubblico Ministero presso
l'Alta Corte con atto del 14 novembre dello stesso anno
richiese, e il Presidente decretò la citazione del Sena-
tore Mangiagalli per rispondere della contravven-
zione preveduta dall'art 64 del Regolamento sulla
polizia stradale approvato col R. Decreto 8 gennaio
1907 N. 24, per avere cioè nel giorno suddetto attra-
versato con la sua automobile l'abitato di Ba-
ruso con velocità eccessiva. Nel pubblico dibattimento
seguito avanti l'Alta Corte si è con l'esame dei
testimoni tutti, a carico e discarico, accertato,
che il Mangiagalli in quel giorno si trovava bensì
dentro l'automobile con altre persone, ma il con-
ducente ne era il suo chauffeur Emilio Cornai.

Adesso, in diritto, che essendo provato che il condu-
cente dell'automobile era il Cornai, è evidente, che
questi e non il Mangiagalli deve rispondere penalmen-
te della contravvenzione in disamina, siccome autore
del fatto che costituisce tale reato. Il Mangiagalli po-
trebbe, in ipotesi, rispondere siccome coautore
materiale a' sensi della prima parte dell'art 63 co-
dice penale, se fosse provato, che egli insieme allo
chauffeur cooperasse immediatamente alla manovra
della locomozione del veicolo; ovvero come coautore
morale a' sensi del capoverso dello stesso art 63, se
fosse provato, che egli avesse dato ordine o inca-
rico allo chauffeur di correre con quella eccessiva
velocità. Occorre appena notare, che se tutto ciò fos-
se provato, la Corte ben potrebbe affermare la col-
pevolezza del Senatore Mangiagalli, e condannarlo
alla pena stabilita dalla legge, tuttoché nell'atto di
citazione non gli fosse contestata tale specie di coo-
perazione, essendo risaputo, che la figura dell'au-
tore del reato è quella del coautore o cooperatore
si equivalgono giuridicamente e portano alle

9

stesse conseguenze penali: onde il Mangiagalli accusato come autore della contravvenzione non poteva essere condannato come cooperatore immediato. Ma di cosiffatta cooperazione nella fattispecie non è a parlarsi, perocchè nel verbale della guardia municipale non ve n'è traccia di sorta, e le prove raccolte nel pubblico dibattimento l'hanno esclusa del tutto.

Potrebbe infine il Mangiagalli rispondere della contravvenzione in disamina a' sensi dell'art. 60 codice penale, giusta le conclusioni del P. M., in quanto lo chauffeur essendo persona soggetta alla sua direzione e vigilanza, egli non avrebbe con la sua diligenza impedito il fatto della contravvenzione. Ma questa specie di responsabilità fondandosi sopra un fatto nuovo e del tutto diverso da quello addebitato al Mangiagalli con l'atto di citazione, non può essere affermata a di lui carico in questo giudizio senza violare il suo diritto di difesa. Il fatto attribuito al Mangiagalli con la citazione è di avere attraversato con la sua automobile l'abitato di Baveno con velocità eccessiva: quindi egli è chiamato a rispondere del fatto proprio. Per l'art. 60 invece egli dovrebbe rispondere del fatto altrui, in quanto non avrebbe impedito con la sua diligenza ed lo chauffeur, che è un suo subordinato, e che conduceva l'automobile, corresse a quel modo. Si tratta evidentemente di un fatto diverso, di una imputazione diversa che non fu mai contestata al Mangiagalli, e che perciò non può essere affermata nel presente giudizio a suo carico senza violare i principii più elementari del giure procedurale. La imputazione fatta al Senatore Mangiagalli è di avere egli fatto correre la sua automobile con eccessiva velocità. A ciò deve limitarsi l'esame e il giudizio dell'alta Corte. E poiché il fatto dell'imputazione rimane escluso dalle prove rac-

colte nel dibattimento, l'assolutoria è cose-
guenza necessaria.

Per tali motivi

Visto l'art. 393 codice proc. penale.

Dichiara non luogo a procedere contro il
senatore Nangiagalli Prof. Luigi per inesisten-
za dell'ascrittagli contravvenzione.

Così deciso e pronunciato in Roma il 14
dicembre 1908.

" Manna

" Baucelli

" Adornato

" Borghetti

" Crivara

" Lucchini Giovenini

" Proff. estensore

" Masturci

" Luigi

F. Borri cavall.

Scrittura in